

Opuscolo
per selezione operatori volontari servizio civile

ENTE A.S.SO.D. ONLUS

Codice Ente SU00294

ENTE A.T.O.S. ONLUS

Codice Ente SU00030

**BANDO SERVIZIO CIVILE DIGITALE E SERVIZIO CIVILE
AMBIENTALE**

*rivolto a coloro i quali hanno presentato regolare domanda entro
la data di **SCADENZA** del 30 SETTEMBRE 2022*

Storia : Dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile Universale

1972 Nasce il diritto **all'obiezione di coscienza** - Sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza, nel 1972 il Governo approva la **legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza"**, che sancisce il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio.

1989 La Sentenza della Corte Costituzionale parifica la durata dei due servizi, militare e civile, incrementando la domanda di adesione al servizio civile obbligatorio da parte di associazioni locali del terzo settore, comuni, università, unità sanitarie locali.

1998 Nasce l'Ufficio Nazionale per il Servizio civile - **La legge n. 230 del 1998 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" abroga la legge n. 772 del 1972** e riconosce l'obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, **istituisce la Consulta Nazionale per il Servizio Civile**, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ed il Fondo Nazionale per il Servizio Civile, ove confluiscono le risorse gestite fino ad allora dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private a scopo finalizzato.

La gestione del Servizio civile cessa di essere competenza del Ministero della Difesa, ed è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).

2000 La legge 331 del 2000 "**Norma per la istituzione del servizio militare professionale**" fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che viene successivamente anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

2001 Nasce il Servizio Civile nazionale - È approvata **LA LEGGE 64/2001 CHE ISTITUISCE IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**: un servizio volontario destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

La legge 64/01, con cui è stato istituito il Servizio Civile Nazionale prevede all'art.1 il raggiungimento delle seguenti finalità:

- concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

La legge ha visto convivere, in una prima fase, due forme di Servizio civile: obbligatorio, per gli obiettori di coscienza e, su adesione volontaria, per le giovani donne secondo alcuni requisiti previsti dalla normativa.

La sospensione della leva obbligatoria, prevista dalla legge 226/2004, ha decretato nel 2005 la seconda fase di applicazione della norma; la partecipazione al Servizio civile nazionale è rivolta ai giovani di entrambi i sessi ed esclusivamente tramite adesione volontaria.

2002 Con il D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 vengono individuate le modalità organizzative ed operative del Servizio.

2004 Si costituisce il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN) con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge 23 agosto 2004 n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria.

2005 Sospeso il servizio di leva – Il 1° gennaio 2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n. 230 del 1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale (Legge 64/01).

INIZIA LA NUOVA ERA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

2006 Un anno che segna la storia del SCN - Il 1° gennaio entrano in vigore le disposizioni del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome - tenute ad istituire l'albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio -, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell'UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma.

Nello stesso anno **nasce la rappresentanza dei volontari di SCN**, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta. Il regolamento prevede l'elettorato attivo e passivo, l'elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali.

L'anno 2006 si chiude con la "Giornata Nazionale del Servizio Civile", per festeggiare la promulgazione della prima legge in materia di obiezione di coscienza e la nascita del Servizio civile sostitutivo, legge 15 dicembre 1972, n. 772. L'evento è celebrato a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

2007 Con la promulgazione della legge 2 agosto 2007, n. 130, "Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza" agli obiettori è concesso di rinunciare al proprio status e quindi di accedere alle attività che gli erano state fino ad allora precluse.

2011 A dieci anni dalla legge - Primo decennale di approvazione della legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale su base esclusivamente volontaria (legge n.64/2001).

Si celebra l'”Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva” proclamato dal Consiglio dell'Unione Europea.

2012 Con l'emanazione del DPCM 21 giugno 2012 che modifica il DPCM del 1° marzo 2011 viene istituito il **Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale**, integrando nella medesima struttura le funzioni proprie dell'ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dell'ex Dipartimento della Gioventù.

2013 I Corpi Civili di Pace - La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 253, prevede l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace. Tale disposizione è volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio civile nazionale. Il contingente sarà impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali.

L'iniziativa legislativa è molto significativa in quanto apre la strada a interventi civili non violenti nelle aree di conflitto e alla possibilità di prevedere ulteriori strumenti ordinari, per la gestione delle relazioni internazionali, alternativi alla guerra.

2014 Al via il Disegno di legge delega - Il 10 luglio 2014, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, presentato alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014.

L’articolo 1 prevede, tra l’altro, la delega al Governo per la revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale con l’istituzione di un servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

Tra i principi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, anzitutto, la previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione.

2015 L’apertura ai ragazzi stranieri – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile. Di conseguenza, in via amministrativa, il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile nazionale nella predisposizione dei bandi disapplica la norma che è in contrasto con la normativa europea. Il principio verrà poi normativamente sancito con la riforma.

Nello stesso anno, con decreto ministeriale, viene stabilita l’organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace ai sensi della L.147/2013

2016 La legge delega - Viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 la legge 6 giugno 2016, n. 106: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Il provvedimento entrerà in vigore il successivo 3 luglio.

La legge delega definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati e sancisce, tra le altre cose, l’accesso al servizio civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale che faceva riferimento ai residenti.

2017 Il Servizio civile universale - Emanato il **Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: Istituzione e disciplina del Servizio civile universale**, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Il provvedimento entra in vigore il 18 aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante percorso di riforma.

2020 L’11 dicembre 2020 è stata istituita, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, la **“Giornata nazionale del Servizio civile universale”**, fissata per il **15 dicembre** di ogni anno, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del servizio civile universale, anche con riferimento al ruolo svolto per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite.

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

COSA È IL SERVIZIO CIVILE: Il Servizio civile universale (Scu) è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Scu rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

PERCHÉ SCEGLIERE IL SERVIZIO CIVILE

- è un impegno per gli altri
- è una partecipazione di responsabilità
- è una occasione per crescere confrontandosi
- è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere
- è uno strumento di pace e di integrazione
- è una crescita professionale
- è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità
- è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri
- è una occasione di confronto con altre culture
- è una risorsa per il Paese
- è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro
- è un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla propria famiglia
- è voler dire “non mi arrendo”
- è far capire “io ci sono” per la mia comunità

COSA NE PENSA CHI L’HA GIÀ FATTO

“Chiunque tu sia, da qualunque posto tu provenga, qualunque sia la tua storia, non importa quanto possa essere grande o piccolo l'aiuto, l'importante è che ci sia anche il tuo”. (Elisa)

“E' stata una occasione importante per far crescere i miei punti di forza e per lavorare su quelli di debolezza”. (Simona)

“È un viaggio di cui non ci si può pentire”. (Laura)

“Ora sono consapevole delle mie capacità e riesco a vedere la soddisfazione di quei colleghi, ormai amici, che non si sono fermati davanti alla mia insicurezza”. (Elisa)

“Sono stata gli occhi di qualcuno. Adesso vedo”. (Noemi)

“Perché questo servizio si chiama civile: "Civile" deriva dalla parola latina civis che significa cittadino; il servizio civile è quindi un servizio per il cittadino in quanto parte di una comunità organizzata. Civile viene usato anche come aggettivo: "Che ha il rispetto per le persone e per le istituzioni richiesto dal tipo di società nella quale vive". (Cecilia)

”Il Servizio civile è #ricchezza interiore”. (Nicole)

CHI PUÒ DIVENTARE OPERATORE VOLONTARIO: Il Servizio civile universale è aperto a ragazze e ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e richiede i seguenti requisiti: • essere cittadino italiano oppure • essere cittadino degli altri paesi della UE oppure • essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia • non aver riportato condanna in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata. Si può partecipare al Servizio civile una sola volta.

QUANTO DURA IL SERVIZIO CIVILE: Il Servizio civile universale ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi, a seconda del progetto. L'orario di attività è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede un impegno settimanale non inferiore alle 25 ore oppure un monte ore di 1.145 ore per i dodici mesi.

Tale monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata inferiore.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE: Il Servizio civile universale è un sistema che prevede diversi attori:

i volontari, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di intervento prescelto;
lo Stato, attraverso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l'intero sistema;
gli Enti promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo del Servizio civile;
l'intera comunità, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti di Servizio civile.

COSA OFFRE

- formazione - minimo 80 ore
- crediti formativi
- attestato di partecipazione al Servizio civile
- riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite
- l'esperienza è valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza
- riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile)
- assegno mensile di €439,50; per il servizio all'estero si aggiunge un'indennità estera giornaliera dai 13 ai 15 euro
- per il servizio all'estero: vitto, alloggio, viaggio di andata e ritorno e un rientro (a/r) durante il servizio
- permessi variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi)
- possibilità per alcuni progetti con sede in Italia di un periodo di tutoraggio (fino a tre mesi) per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

QUALI SONO I SETTORI DI INTERVENTO

I settori di intervento in Italia e all'estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati i volontari sono:

- a) assistenza
- b) protezione civile
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
- d) patrimonio storico, artistico e culturale
- e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale
- f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
- g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

COME DIVENTARE OPERATORE VOLONTARIO

Il Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblica ogni anno uno o più bandi per mettere a concorso i posti nei progetti di SCU proposti dagli Enti e finanziati.

- Il bando è pubblicato sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it dove è possibile scegliere uno dei progetti presentati dagli enti nell'area dedicata "scegli il tuo progetto"
- sul sito di ciascun Ente è pubblicata la versione sintetica dei progetti
- scelto il progetto, si invia on-line la domanda di partecipazione
- l'Ente convocherà mediante AVVISO PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO WEB il candidato per LA SELEZIONE almeno 10 giorni prima della data fissata per la selezione.

Superata la selezione presso l'Ente, si diventa operatore volontario di servizio civile e si firmerà un contratto con il Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Quali sono i doveri del volontario?

L'operatore volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
- c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del

progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP) responsabile dell'Ente per l'attuazione delle attività;

- e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
- h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
- j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio

Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) rimprovero scritto;
- b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- c) esclusione dal servizio.

Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

PROGETTO

SI RINVIA ALLA SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO PRESCELTO PER QUANTO ATIENE LE DOMANDE RELATIVE AL PROGETTO.